

Fondazione LPP Commercio Svizzera

Regolamento sui costi della Fondazione LPP Commercio Svizzera

valido dal 1° gennaio 2026

Regolamento sui costi della Fondazione LPP Commercio Svizzera

A Disposizioni generali

Art. 1	Fondamenti	3
--------	------------	---

B Costi amministrativi

Art. 2	Costi base	3
Art. 3	Servizi	3

C Costi per oneri speciali

I Persona assicurata **4**

Art. 4	Calcoli di riscatto	4
Art. 5	Promozione della proprietà d'abitazione	4
Art. 6	Ulteriori oneri	4

II Datore di lavoro **5**

Art. 7	Prestazioni di uscita e valori di riscatto alla disdetta del contratto	5
Art. 8	Piano di distribuzione	5
Art. 9	Riscossione di contributi	5
Art. 10	Oneri supplementari	5

III Oneri di terzi **5**

Art. 11	Addebito al responsabile	5
---------	--------------------------	---

D Scioglimento del contratto

Art. 12	Definizione	6
Art. 13	Esecuzione della liquidazione totale e parziale	6
Art. 14	Valore allo scioglimento	6
Art. 15	Costi di scioglimento	6
Art. 16	Casi di prestazione	7

E Disposizioni finali

Art. 17	Esigibilità e mora	7
Art. 18	Lacune nel Regolamento / Adeguamento del Regolamento	7
Art. 19	Entrata in vigore	7

Regolamento sui costi della Fondazione LPP Commercio Svizzera

A Disposizioni generali

Art. 1 Fondamenti

Ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 del Regolamento di previdenza della Fondazione LPP Commercio Svizzera, di seguito denominata Fondazione LPP, i contributi al Fondo di garanzia e i costi amministrativi sono sostenuti dalla Fondazione. Se necessario, possono essere riaddebitati ai datori di lavoro affiliati.

B Costi amministrativi

Art. 2 Costi base

I costi amministrativi ordinari coprono generalmente i costi per l'esecuzione della previdenza professionale, ad eccezione delle indennità per attività straordinarie indicate di seguito.

Art. 3 Servizi

I costi base e i costi personali comprendono i seguenti servizi:

- amministrazione delle persone assicurate
- calcolo delle prestazioni previdenziali individuali
- elaborazione di entrate, uscite, variazioni salariali e altre mutazioni
- inserimento di prestazioni di libero passaggio e di altri versamenti
- compilazione delle conferme di affiliazione LPP per la Cassa di compensazione AVS
- ripartizione e trasferimento dell'avere di vecchiaia in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata
- gestione dei conti di vecchiaia e del conto testimone LPP
- fornitura di informazioni per telefono e per iscritto
- svolgimento del servizio di informazione per i collaboratori
- stesura annuale dei certificati di previdenza
- stesura degli attestati fiscali
- fatturazione e riscossione dei contributi
- gestione dei casi di prestazione
- esecuzione di aggiustamenti volontari e obbligatori sulle rendite correnti relativi al rincaro
- espletamento delle operazioni di pagamento
- predisposizione dei documenti legali di base, quali regolamenti, piani previdenziali e contratti

- stesura di offerte per il potenziamento delle soluzioni previdenziali
- rapporti con compagnie di assicurazione ed altri istituti previdenziali
- rapporti con l'autorità di vigilanza ed altre autorità ed enti
- rapporti con il Fondo di garanzia LPP
- riscossione, comunicazione e versamento di imposte
- raccolta di dati per la statistica svizzera sulle casse pensioni

C Costi per oneri speciali

I Persona assicurata

Alla persona assicurata possono essere messi in conto individualmente:

Art. 4 Calcoli di riscatto

Riscatto per prestazioni regolamentari / riscatto per il pensionamento anticipato

- prima richiesta / primo calcolo all'anno gratuito
- ogni ulteriore richiesta / calcolo nello stesso anno CHF 50.00

Art. 5 Promozione della proprietà d'abitazione

Servizi in vista di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno

- prima richiesta / primo calcolo all'anno (senza esecuzione) gratuito
- ogni ulteriore richiesta / calcolo nello stesso anno (senza esecuzione) CHF 100.00
- tasse, tariffe e altri costi pagati a terzi vengono addebitati
alla persona assicurata
(ad es. annotazione nel registro fondiario, deposito di certificati di partecipazione, ecc.)

Art. 6 Ulteriori oneri

Costi per ulteriori oneri:

- all'ora CHF 150.00

Costi per il coinvolgimento di uffici esterni, trattative con autorità, servizi straordinari e altri oneri amministrativi supplementari sono a carico del soggetto che ne è responsabile, in base al dispendio effettivo.

Il Datore di lavoro

Al datore di lavoro possono essere fatturati o addebitati sul relativo conto (conto contributi, riserva di contribuzione):

Art. 7 Prestazioni di uscita e valori di riscatto alla disdetta del contratto

Calcolo anticipato delle prestazioni di uscita e dei valori di riscatto alla disdetta del contratto

- | | | |
|-------------------------------|-----|--------|
| - per ogni persona assicurata | CHF | 20.00 |
| - almeno | CHF | 200.00 |

Art. 8 Piano di distribuzione

Stesura di un piano di distribuzione (da misure speciali, fondi liberi, riserve di contribuzione del datore di lavoro, ecc.)

- | | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| - per ogni persona beneficiaria | CHF | 20.00 |
| - almeno | CHF | 200.00 |

Art. 9 Riscossione dei contributi

Tutti i costi di riscossione sono a carico del datore di lavoro inadempiente. Interessi di mora del 5% saranno addebitati a partire dalla data di scadenza del calcolo dei contributi. Gli interessi di mora vengono addebitati sul conto contributi.

Art. 10 Oneri supplementari

Inoltre, al datore di lavoro possono essere addebitati costi per oneri che eccedono l'ambito quantitativo e qualitativo abituale di attuazione della previdenza professionale. Questi servizi, come ad es. valutazioni attuariali (rilevamento di dati) e documentazione Swiss GAAP FER 16, conteggi speciali, riproduzione di documenti, predisposizione di documentazione individuale, traduzioni, offerte speciali, ecc. (elenco non esaustivo), vengono calcolati in base al dispendio ad una tariffa oraria.

- | | | |
|------------------|-----|--------|
| - tariffa oraria | CHF | 150.00 |
|------------------|-----|--------|

III Oneri di terzi

Art. 11 Addebito al responsabile

I costi per oneri di terzi (ad es. autorità di vigilanza, perito in materia di previdenza professionale, ufficio di revisione, ufficio del registro fondiario, avvocato, ecc.) possono essere messi in conto in via aggiuntiva al responsabile (persona assicurata, datore di lavoro, ecc.).

D Scioglimento del contratto

Art. 12 Definizione

Di seguito si riporta la regolamentazione relativa allo scioglimento di un contratto di affiliazione in conformità con le norme di legge e contrattuali pertinenti.

1. Lo scioglimento di un contratto di affiliazione avviene:
 - a) se il datore di lavoro disdice il contratto di affiliazione;
 - b) in caso di scioglimento del contratto di affiliazione da parte della Fondazione LPP in caso di violazione contrattuale da parte del datore di lavoro;
 - c) in caso di liquidazione o fallimento di un datore di lavoro.
2. Se lo scioglimento di un contratto di affiliazione comporta una liquidazione parziale, si applicano le disposizioni del Regolamento sulla liquidazione parziale.

Art. 13 Esecuzione della liquidazione totale e parziale

In caso di liquidazione totale o parziale a seguito di una riduzione del personale, di una ristrutturazione o della risoluzione di un contratto di affiliazione, i seguenti costi vengono addebitati al datore di lavoro:

- tariffa di base, compresa la stesura di un piano di distribuzione	CHF	500.00
- tariffa per ogni persona assicurata per lo scioglimento del contratto	CHF	20.00
- tariffa per ogni persona assicurata inclusa nel piano di ripartizione	CHF	30.00

Art. 14 Valore allo scioglimento

1. In caso di scioglimento del contratto di affiliazione e di uscita del datore di lavoro dalla Fondazione LPP, la Fondazione LPP rimborsa al nuovo istituto di previdenza o agli assicurati l'avere di vecchiaia/il capitale di risparmio a cui si aggiungono i miglioramenti delle prestazioni accreditati e da cui si tolgono i costi di scioglimento, laddove l'importo minimo deve comunque corrispondere all'avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP.
2. Le persone assicurate non devono subire alcuno svantaggio a causa del cambiamento di istituto di previdenza. I costi di scioglimento da togliere ai sensi del cpv. 1 devono essere pertanto rilevati dal datore di lavoro o dal nuovo istituto di previdenza. La Fondazione LPP ha il diritto di effettuare una compensazione con i fondi liberi o le riserve di contribuzione del datore di lavoro.
3. Se il contratto di affiliazione viene sciolto in seguito alla liquidazione o al fallimento del datore di lavoro, si applicano le disposizioni del Regolamento di fondazione. Non vengono addebitati costi di scioglimento.

Art. 15 Costi di scioglimento

I costi di scioglimento comprendono i costi amministrativi di avvio e di esecuzione della gestione che non sono stati ancora estinti nonché gli oneri per lo scioglimento del contratto.

I costi di scioglimento si commisurano all'ammontare della prestazione d'uscita al momento dello scioglimento del contratto nonché al numero di anni di contratto conclusi e si calcolano come segue:

Entità dei costi di scioglimento in % della prestazione di uscita

Durata del contratto	Prestazione di uscita		
	fino a 5 mio. CHF	da 5 mio. CHF fino a 10 mio. CHF	da 10 mio. CHF
fino ad 1 anno	3,00%	2,00%	1,00%
fino a 2 anni	2,50%	1,50%	0,75%
fino a 3 - 4 anni	1,50%	1,00%	0,50%
fino a 5 anni	1,00%	0,50%	0,25%

Dopo la scadenza di cinque anni interi di contratto, non si applicano costi di scioglimento.

I contributi ai costi in relazione ad una liquidazione totale o parziale, allo scioglimento del contratto e alle spese di terzi vengono addebitati sul conto contributi o detratti dai mezzi liberi del datore di lavoro. Se questi mancano o sono insufficienti, i contributi ai costi vengono messi in conto al datore di lavoro.

Art. 16 Casi di prestazione

In caso di scioglimento del contratto di affiliazione, le rendite correnti di vecchiaia e per i superstiti nonché i casi d'invalidità vengono rilevati dal nuovo istituto di previdenza. Per il calcolo dei capitali di copertura individuali si applicano i principi attuariali della Fondazione LPP al momento dello scioglimento del contratto.

Art. 17 Esigibilità e mora

I contributi ai costi sono pagabili entro 30 giorni dalla fatturazione.

La mora e le sue conseguenze sono disciplinati dall'art. 102 sgg. del Codice delle obbligazioni.

Art. 18 Lacune nel Regolamento / Adeguamento del Regolamento

1. Qualora nel Regolamento manchino delle disposizioni, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare una regolamentazione corrispondente allo scopo della previdenza.
2. Il Consiglio di fondazione può adeguare in qualsiasi momento il Regolamento al mutamento delle circostanze, in particolare a modifiche delle disposizioni legali e di vigilanza. La Fondazione sottopone il presente Regolamento sui costi e le eventuali modifiche all'autorità di vigilanza competente affinché ne prenda atto.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 18 novembre 2025 ed entra in vigore al 1° gennaio 2026.